

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 957

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA PENNA, PICANO, LUCCHESI, LIGATO, BERNARDI GUIDO, ANGE-  
LINI PIERO MARIO, ARTESE, BECCHETTI, GIOIA, GRIPPO, PUJIA,  
PUMILIA, QUIETI, RUSSO FERDINANDO, SANTUZ, STEGAGNINI**

*Presentata il 1° dicembre 1983*

Disciplina dei servizi di telematica; modifica degli articoli 183, 214 e 217 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli utenti italiani di trasmissione dati che attualmente sono 120.000 utilizzano in gran parte circuiti diretti presi in affitto in uso esclusivo dai gestori della rete pubblica di telecomunicazione ed in una misura limitata collegamenti commutati delle reti telefonica e telegrafica, sulle quali i segnali di tipo impulsivo sono trasmessi e ricevuti con l'ausilio di speciali apparecchiature (*modem*).

La preferenza per l'impiego di circuiti diretti (75 per cento del totale) rispetto a quelli commutati nasce non tanto da considerazioni economiche e tariffarie legate ai volumi di traffico, ma soprattutto dalla necessità di disporre di collegamenti rapidi e di alta qualità, non essendo la rete telefonica attuale idonea alla costituzione di collegamenti commutati con accettabili tassi di errore alle velocità desiderate.

L'impiego di circuiti delle reti pubbliche per trasmissioni di dati, disciplinato per la prima volta nel vigente codice postale e delle telecomunicazioni del 1973 (Capitolo III, articolo 261, 262, 263), ha costituito lo strumento necessario per lo sviluppo della teleinformatica, in attesa della realizzazione delle reti specializzate pubbliche commutate appena ora in parte disponibili, dopo il necessario lavoro di standardizzazione ed armonizzazione internazionale.

Si sono così largamente diffuse reti, impropriamente definite « private », realizzate con circuiti delle reti pubbliche messi a disposizione dal gestore pubblico in base alle norme sopra indicate, con configurazione, in una prima fase di tipo stellare, nella quale ogni terminale dell'utente veniva collegato con l'elaboratore della sede centrale, e successivamente

con configurazione di vera e propria rete commutata tra tutti i terminali ad essa collegati, essendo i centri di elaborazione aziendale in grado di assumere anche, per il progresso tecnico ed economico degli elaboratori elettronici, la funzione di commutazione.

Tali tipi di reti « private » sono diventate via via sempre più complesse e numerose ed in grado di soddisfare esigenze particolari di determinati grandi utenti. Va ricordata in proposito la rete SITA che permette lo scambio di informazioni commerciali, tecniche ed amministrative tra 248 compagnie aeree e numerosi terminali diffusi in ogni Paese presso agenzie ed uffici addetti anche al traffico aereo ed alla sicurezza dei voli.

Tuttavia la stragrande maggioranza delle reti « private » è stata costituita ad iniziativa dell'utente senza particolari autorizzazioni della Pubblica Amministrazione, salvo quella relativa alla semplice cessione di circuiti punto a punto per uso proprio, e successivamente collegati alle apparecchiature centrali e periferiche; peraltro ammettendo talvolta al servizio anche utenti terzi determinando così — e questo è il fatto che più esige interventi urgenti — una situazione che non può non risultare anomala perché non rientra nel quadro della normativa attuale.

Alla luce della legislazione vigente, infatti, tale attività, sottraendo la funzione di commutazione alla esclusiva competenza del gestore pubblico introduce una rilevante innovazione nello scenario delle reti e dei servizi pubblici, progettati e realizzati per la generalità dell'utenza e che, invece, vedono in tal modo « scremata » la parte più pregiata del traffico.

Non è, tuttavia, ipotizzabile che le soluzioni tecniche apportate dai gestori per soddisfare i bisogni della grande utenza, quali le reti pubbliche specializzate per dati, ora in parte disponibili, possano portare alla successiva eliminazione delle reti « private ».

E ciò neppure quando, nel prossimo decennio, la completa numerizzazione delle linee di trasmissione, delle centrali

e dei terminali, avrà permesso la realizzazione delle reti numeriche integrate nelle tecniche e nei servizi.

La coesistenza tra reti pubbliche e reti « private », riconosciuta come necessaria (a determinare condizioni) dagli organismi internazionali (CEPT CCITT), trae origine da numerosi fattori che portano a prevedere nel settore delle « reti di area locale » (« *local area networks* ») quello a più vivace sviluppo dei prossimi anni.

Tali fattori possono così sintetizzarsi:

1) disponibilità di terminali multifunzione a basso costo e capaci di elaborare dati, voce, immagini nell'ufficio automatizzato;

2) necessità di disporre nell'ambito dell'organizzazione aziendale di reti a larga banda capaci di trasmettere segnali videografici e dati ad alta velocità, e ciò in mancanza delle reti pubbliche a larga banda, che saranno disponibili solo tra diversi anni;

3) crescente « specializzazione » delle domande di informazione dei grandi utenti, con conseguente tendenza a realizzare collegamenti speciali con i « giacimenti di informazione » che abbiano la qualità richiesta;

4) necessità di incrementare la produttività aziendale, tramite investimenti consistenti nelle tecnologie dell'informazione.

Non è pensabile, per quanto sopra premesso, che il sistema italiano possa essere ancora disciplinato dalla normativa in atto che, se applicata alla lettera, non solo precluderebbe ogni sviluppo della teleinformatica e della telematica, ma comporterebbe in pratica lo smantellamento della quasi totalità delle attività attinenti la trasmissione dei dati in Italia. Basti ad esempio pensare che l'accesso di utenti privati al centro di documentazione giuridica della Corte di cassazione, disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1981 n. 322, si porrebbe in contrasto con il codice

postale e delle telecomunicazioni in quanto, sui circuiti punto a punto ceduti al Centro per l'accesso alle informazioni degli uffici periferici, transita anche il traffico di utenti terzi che pertanto non utilizzano a tale scopo la normale rete pubblica, pagando peraltro tariffe differenziate.

Appare matura una azione normativa di allineamento con la realtà in atto per promuovere le condizioni economiche e gestionali capaci di impedire un proliferare disordinato e dannoso di iniziative che potrebbero rapidamente portare a situazioni assolutamente ingovernabili.

È inoltre da ricordare che la rapidità delle innovazioni tecniche in corso suggerisce di dotare la pubblica amministrazione di strumenti dinamici e flessibili, che possano consentire opportune azioni di incremento o riduzione delle aree riservate al monopolio pubblico, in vista degli obiettivi generali di protezione dell'utenza e di sviluppo dei servizi, voluti dalla legge.

In tale quadro, riaffermando il principio generale del monopolio pubblico sulla commutazione e la trasmissione, andrebbero autorizzate le realizzazioni di reti « private », nei casi in cui fossero necessarie per il soddisfacimento di esigenze particolari, ma sempre con l'utilizzazione dei circuiti della rete pubblica e previa corresponsione di adeguati canoni e tariffe in relazione al traffico svolto.

A ciò dovrebbe accompagnarsi l'accentuazione della tendenza, in atto anche in sede internazionale, che vede la liberalizzazione delle apparecchiature terminali, riducendo gradatamente i vincoli posti dal gestore circa la fornitura dei *modems* (ormai convenientemente integrabili negli apparati) e la manutenzione delle centrali private, con i canoni ad essa connessi, che costituiscono spesso oneri aggiuntivi giudicati antieconomici da larga parte dell'utenza affari.

Resta, dopo quanto sin qui esposto, l'ulteriore problema rappresentato dalla limitazione fondamentale che impone ai titolari di concessioni ad uso privato di utilizzare i mezzi di telecomunicazione

cui si riferisce la concessione stessa soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria (articoli 217 e 265 del Codice Postale e delle Telecomunicazioni).

Una norma così vincolante, pur se giustificata dalla esigenza di garantire ai pubblici gestori l'esclusività dei servizi, può essere troppo onerosa per lo sviluppo delle nuove utenze di telematica o in generale per i servizi a valore aggiunto, poiché rende impossibile la ripartizione degli elevati costi di impianto ed esercizio su una pluralità di utenti potenziali.

Ciò potrebbe nel tempo divenire anche una vera e propria remora per la diffusione dei nuovi servizi e suggerisce quindi l'opportunità di una maggiore apertura per l'accesso dei terzi alle reti « private », a precise condizioni normative che prevedano le autorizzazioni, l'obbligo di utilizzare i circuiti pubblici ed il controllo su canoni, regolamenti e tariffe.

Alla luce di quanto esposto appare indifferibile poter disporre di strumenti normativi che possano consentire all'Amministrazione di agire con le modalità e le tempistiche necessarie.

Al fine di conseguire tali obiettivi e, in sostanza, consentire la coesistenza, a fianco della rete pubblica, di reti in uso esclusivo con l'impiego di circuiti della rete pubblica e quindi favorire lo sviluppo della telematica, si rende necessario modificare le disposizioni previste dagli articoli 183, 214 e 217 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Tali modifiche sono il preciso scopo della presente proposta di legge.

In particolare si tratta di inserire all'articolo 183 un nuovo comma con cui si preveda che « le apparecchiature terminali di trasmissione e/o di ricezione (sia quella fornita dal gestore del pubblico servizio di telecomunicazioni, sia quelle approvvigionate direttamente dall'utente, ove consentito), debbono essere conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

All'articolo 214 occorre apportare due modifiche: la prima da inserire al secon-

do comma e la seconda alla fine del terzo comma.

Con la prima modifica aggiuntiva si prevede che: « Fanno eccezione alla norma del precedente comma le concessioni di cui al Capo III del successivo Titolo II.

Le disposizioni di cui all'articolo 263 in materia di canoni si applicano, oltre che nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, anche nei confronti di tutti gli abbonati a servizi di telecomunicazioni che intendano essere ammessi a collegamenti con banche dati sia mediante servizi di telecomunicazioni o reti specializzate concesse a terzi in uso esclusivo. ».

Con la seconda modifica, anch'essa aggiuntiva, oltre alle due eccezioni previste dal terzo comma dell'articolo 214, è apparso necessario prevedere una terza eccezione in cui le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono essere accordate, e precisamente nei casi in cui le caratteristiche tecniche di realizzazione dei collegamenti mediante mezzi radioelettrici siano tali da sconsigliare l'utilizzazione di circuiti della rete pubblica. In tali casi si prevede che la concessione sia rilasciata dal Ministero delle poste

e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio superiore tecnico e del consiglio di amministrazione.

Una ulteriore modifica riguarda l'articolo 217. Dopo il primo comma si rende necessario aggiungere, per il coordinamento, il riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 214, dianzi illustrate.

L'ultima modifica proposta si riferisce all'articolo 265, che nella attuale stesura ripete per la trasmissione dati il divieto di svolgere traffico per conto terzi di cui all'articolo 217 e che ora, in analogia con la normativa generale, va sostituito dal testo seguente: « Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi a disposizione degli utenti per trasmissioni di tipo telegrafico deve essere di norma scambiato dagli utenti titolari della concessione soltanto traffico di propria pertinenza, salvo i casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 214 e alle condizioni ivi stabilite ».

Ai proponenti sembra che le modifiche suesposte possano essere sufficienti a far conseguire gli obiettivi che hanno ispirato la presente proposta, che si raccomanda alla Camera per l'approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 183. — (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni — Esclusività — Eccezioni — Assegnazione di radiofrequenze*). - Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purchè contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purchè non connessi alle reti di telecomunicazioni destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purchè collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Le apparecchiature terminali di trasmissione e/o di ricezione, sia fornite dal gestore del pubblico servizio di telecomunicazioni sia approvvigionate direttamente dall'utente, ove consentito, debbono essere conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radioco-

municazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione ».

#### ART. 2.

L'articolo 214 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 214. — (*Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato*). - Le concessioni ad uso privato di norma non possono essere accordate se fra i punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico.

Fanno eccezione alla norma del precedente comma le concessioni di cui al capo III del successivo titolo II.

Le disposizioni di cui all'articolo 263 in materia di canoni si applicano, oltre che nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, anche nei confronti di tutti gli abbonati a servizi di telecomunicazioni che intendano essere ammessi a collegamenti con banche dati sia mediante circuiti « punto a punto » sia attraverso le reti di pubblici servizi di telecomunicazioni o reti specializzate concesse a terzi in uso esclusivo.

Fanno altresì eccezione alla norma di cui al primo comma i collegamenti al sussidio di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti, sempreché sia stato accertato che i collegamenti diretti della rete pubblica non sono in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze relative.

Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono essere accordate solo quando il collegamento non può essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'amministrazione o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione:

1) per eventuali obblighi di legge;

2) per i casi di cui l'amministrazione riconosca l'opportunità della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone e dei beni;

3) per i casi in cui le caratteristiche tecniche di realizzazione dei collegamenti mediante mezzi radioelettrici siano tali da sconsigliare l'utilizzazione di circuiti della rete pubblica. In tali casi la concessione è rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio superiore tecnico e del consiglio di amministrazione.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni di cui agli articoli 326, 330 e 334 del presente decreto ».

### ART. 3.

L'articolo 217 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 217. — (*Traffico ammesso — Trasgressioni — Sanzioni*). - Il titolare di concessione ad uso privato può utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la concessione stessa, soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

Fanno eccezioni le fattispecie previste nell'articolo 214 del presente decreto.

Nei casi di calamità naturali od analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche, l'amministrazione può affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio dell'amministrazione stessa, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma preceden-

te, saranno emanate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione ».

ART. 4.

L'articolo 265 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 265. — (*Traffico consentito*). - Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi a disposizione degli utenti per trasmissioni di tipo telegrafico deve essere di norma scambiato dagli utenti della concessione soltanto traffico di propria pertinenza, salvo i casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 214 e alle condizioni ivi stabilite ».